Legge regionale 11 marzo 1993 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

Art. 16

Interpretazione autentica dell' articolo 9 dellalegge regionale 18 marzo 1991, n. 12

1. In via di interpretazione autentica, le intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lorda previste dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, corrispondono, ove trattasi di interventi in conto capitale, alla percentuale di contribuzione concessa a fronte del medesimo investimento.

2. Nel caso di ricorso a soli contributi in conto capitale, i contributi stessi possono essere concessi indipendentemente dall' adozione del regolamento di esecuzione previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9.